

# Fondo Pensione Aperto Aviva

Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. e gestito da AVIVA LIFE S.p.A.  
(Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252)

Regolamento del Fondo Pensione Aperto  
in regime di contribuzione definitiva

# SOMMARIO

	Pag.
<b>PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO</b>	<b>2</b>
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE	2
ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DEL FONDO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	2
ARTICOLO 3 – SCOPO	2
<b>PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO</b>	<b>2</b>
ARTICOLO 4 – REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA	2
ARTICOLO 5 – DESTINATARI	2
ARTICOLO 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO	2
ARTICOLO 7 – GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI	2
ARTICOLO 8 – SPESE	5
<b>PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI</b>	<b>5</b>
ARTICOLO 9 – CONTRIBUZIONE	5
ARTICOLO 10 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE	6
ARTICOLO 11 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	6
ARTICOLO 12 – EROGAZIONE DELLA RENDITA	7
ARTICOLO 13 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE	7
ARTICOLO 14 – ANTICIPAZIONI	8
<b>PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI</b>	<b>8</b>
ARTICOLO 15 – SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	8
ARTICOLO 16 – BANCA DEPOSITARIA	9
ARTICOLO 17 – RESPONSABILE	9
ARTICOLO 18 – ORGANISMO DI SORVEGLIANZA ( <u>ABROGATO DAL D.LGS 147/2018</u> )	9
ARTICOLO 19 – CONFLITTI DI INTERESSE	9
ARTICOLO 20 – SCRITTURE CONTABILI	9
<b>PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI</b>	<b>9</b>
ARTICOLO 21 – MODALITÀ DI ADESIONE	9
ARTICOLO 22 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI	9
ARTICOLO 23 – COMUNICAZIONI E RECLAMI	10
<b>PARTE VI – NORME FINALI</b>	<b>10</b>
ARTICOLO 24 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO	10
ARTICOLO 25 – TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO	10
ARTICOLO 26 – CESSIONE DEL FONDO	10
ARTICOLO 27 – RINVIO	10
<b>ALLEGATI</b>	
ALLEGATO N. 1 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE	11
ALLEGATO N. 2 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA ( <u>ABROGATO DAL D.LGS 147/2018</u> )	13
ALLEGATO N. 3 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE	15

## PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

### ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

1. Il “Fondo Pensione Aperto AVIVA”, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

### ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DEL FONDO ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

1. Aviva Life S.p.A., di seguito definita “Compagnia”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dalle ore 23:59 del 31/12/2019.
2. Il Fondo è stato istituito da Aviva S.p.A., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con IVASS, con provvedimento del 11 ottobre 2000; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto al numero 115 dell’Albo tenuto dalla COVIP.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della Compagnia.

### ARTICOLO 3 – SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

## PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

### ARTICOLO 4 – REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### ARTICOLO 5 – DESTINATARI

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell’Art. 8 comma 7 del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

### ARTICOLO 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo è articolato in n. 5 Comparti, come di seguito specificati:
  - Comparto Azionario
  - Comparto Bilanciato
  - Comparto Obbligazionario
  - Comparto con Garanzia di Restituzione del Capitale
  - Comparto con Garanzia di Rendimento Minimo Prestabilito. Questo Comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.

Il comparto “Comparto con Garanzia di Rendimento Minimo Prestabilito” è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell’iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA). L’Aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nello stesso.

2. L’Aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più Comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi Comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’Aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

### ARTICOLO 7 – GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. La Compagnia effettua l’investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli Aderenti.

2. La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei Comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni Comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli Comparti è la seguente:

- Comparto Azionario:

Il Comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo.

La finalità della gestione, nel lungo periodo, è diretta alla crescita del capitale investito, offrendo ai partecipanti un investimento in strumenti finanziari opportunamente diversificati e selezionati al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno un'elevata propensione al rischio ed è consigliata a coloro che sono lontani dall'accesso alla prestazione pensionistica complementare e che intendono permanere nel Comparto per molti anni.

Questo Comparto attua una politica di investimento orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura azionaria quotati e non quotati ed effettua investimenti in mercati di Paesi Aderenti all'OCSE. Il patrimonio del Comparto può essere investito fino all'80% in titoli di capitale. Il portafoglio risulterà diversificato da un punto di vista valutario. A livello di portafoglio complessivo, resta ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Comparto, in titoli obbligazionari. Resta inoltre ferma la possibilità, in particolari situazioni di mercato e comunque in misura non superiore al 10% del totale, di detenere una parte del patrimonio del Comparto in disponibilità liquide.

- Comparto Bilanciato:

Il Comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di medio-lungo periodo.

Il Comparto Bilanciato persegue l'obiettivo di incrementare nel medio-lungo termine il capitale investito in valori mobiliari opportunamente diversificati e selezionati, sfruttando le opportunità offerte dai mercati internazionali, al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno una media propensione al rischio e di coloro a cui manchino più di cinque anni all'accesso alla prestazione pensionistica complementare. Questo Comparto si propone di attuare una politica di investimento tendente ad una composizione del portafoglio diversificata dal punto di vista valutario e bilanciata attraverso una combinazione di investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria. Il patrimonio del Comparto può essere investito in titoli di capitale nel limite massimo del 40%.

Resta ferma la possibilità che una parte del portafoglio del Comparto risulti investito, in particolari condizioni di mercato ed in misura non superiore al 10% del totale, in disponibilità liquide.

- Comparto Obbligazionario:

Il Comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di medio periodo. Il Comparto Obbligazionario ha l'obiettivo di conseguire un rendimento in linea con l'andamento dei tassi del mercato obbligazionario nel medio periodo al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno una contenuta propensione al rischio e sono più vicini al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio leggermente diversificata da un punto di vista valutario ed orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria.

Il patrimonio del Comparto potrà essere investito in titoli di capitale nel limite massimo del 20%.

- Comparto con Garanzia di Restituzione del Capitale:

Il Comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di medio periodo.

Il Comparto con Garanzia di Restituzione del Capitale ha l'obiettivo di tutelare in termini nominali il capitale investito, offrendo una garanzia - al verificarsi degli eventi di seguito specificati - di restituzione della somma dei versamenti contributivi netti effettuati nel Comparto medesimo.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso una politica che risponde alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio ed a coloro che si avvicinano al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Questo Comparto - ferma restando l'operatività della garanzia - attua una politica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti attraverso titoli obbligazionari e di capitale dell'area OCSE. In ogni caso il patrimonio del Comparto potrà essere investito in titoli di capitale fino ad un massimo del 10%.

L'adesione a questo Comparto denominato Comparto con Garanzia di Restituzione del Capitale attribuisce all'Aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al Comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro Comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10 "DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE", comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE", comma 1;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10 "DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE", e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.

- Comparto con Garanzia di Rendimento Minimo Prestabilito:

Questo Comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.

Il Comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di breve periodo.

Il Comparto con Garanzia di Rendimento Minimo Prestabilito ha l'obiettivo di tutelare in termini reali il capitale investito, offrendo una garanzia - al verificarsi degli eventi di seguito specificati - di restituzione dei contributi netti versati maggiorati del rendimento minimo garantito.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso una politica allineata con l'andamento dei tassi del mercato obbligazionario nazionale e internazionale a medio termine al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio e che siano vicini al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Tale Comparto è idoneo a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale.

Questo Comparto - ferma restando l'operatività della garanzia - attua una politica orientata prevalentemente verso titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni, strumenti del mercato monetario ed altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe a quelle dei titoli sopra descritti. In ogni caso il patrimonio del Comparto potrà essere investito in titoli di capitale fino ad un massimo del 10%.

L'adesione a questo Comparto denominato Comparto con Garanzia di Rendimento Minimo Prestabilito attribuisce all'Aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua, dei contributi netti versati al Comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro Comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10 "DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE", comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE", comma 1;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10 "DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE", e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.

6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

## ARTICOLO 8 – SPESE

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

**a) spese da sostenere all'atto di adesione: non prevista**

**b) spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'Aderente:** una commissione pari a 25,00 euro, applicata annualmente;

b.2) **indirettamente a carico dell'Aderente e che incidono sul Comparto:**

- i. una commissione di gestione, prelevata con cadenza mensile, pari alle seguenti percentuali del patrimonio di ciascun Comparto, su base annua:

• Comparto Azionario	1,20%
• Comparto Bilanciato	1,00%
• Comparto Obbligazionario	0,90%
• Comparto con Garanzia di restituzione del capitale	1,10%
• Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito	1,30%

Sono inoltre a carico del Comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione della Compagnia.

Sul Comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

**c) spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali,** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, ai sensi dell'Art. 13: non previste;

c.2) in caso di riscatto della posizione individuale, ai sensi dell'Art. 13: non previste;

c.3) in caso di anticipazioni, ai sensi dell'Art. 14: non previste;

c.4) per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i Comparti, ai sensi del comma 2 dell'Art. 6: non previste;

c.5) per la riallocazione della posizione individuale tra i Comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'Art. 6: 20,00 Euro, a partire dalla seconda operazione;

**d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite,** quali riportate nell'allegato n.3.

**e) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.**

Da ogni rata di rendita integrativa temporanea anticipata verrà trattenuto un importo pari a Euro 5,00 a titolo di spese amministrative.

2. L'importo delle spese sopra indicate al punto b.1) può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.

3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

## PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

### ARTICOLO 9 – CONTRIBUZIONE

1. La misura della contribuzione a carico dell'Aderente è determinata liberamente dallo stesso.

2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva, fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
4. L'Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

#### **ARTICOLO 10 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'Aderente, di cui all'Art.8 "SPESE", comma 1, lett. b.1.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei Comparti. Il rendimento di ogni singolo Comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del Comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun Aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

#### **ARTICOLO 11 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'Art.9 "CONTRIBUZIONE" ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,

- ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
  7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
  8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
  9. L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
  10. L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
  11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
  12. L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13 "TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE", comma 6 e 7.

#### **ARTICOLO 12 – EROGAZIONE DELLA RENDITA**

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
  - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alla persona da lui designata;
  - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, ai coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

#### **ARTICOLO 13 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

1. L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
  4. In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
  5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
  6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
  7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

#### **ARTICOLO 14 – ANTICIPAZIONI**

1. L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

### **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **ARTICOLO 15 – SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli Aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli Aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori di della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.

6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun Comparto.
7. Il patrimonio di ciascun Comparto è suddiviso in quote.

#### **ARTICOLO 16 – BANCA DEPOSITARIA**

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla Banca Société Generale Securities Services S.p.A., di seguito “banca depositaria”, con sede legale in Torino.
2. La Compagnia può revocare in ogni momento l’incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso non inferiore a 6 mesi; in ogni caso, l’efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
  - la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra Banca, in possesso dei requisiti di legge;
  - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
  - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 17 – RESPONSABILE**

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell’art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell’allegato n.1.

#### **ARTICOLO 18 – ORGANISMO DI SORVEGLIANZA (ABROGATO DAL D.LGS 147/2018)**

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell’art.5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell’Organismo sono riportate nell’allegato n.2.

#### **ARTICOLO 19 – CONFLITTI DI INTERESSE**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

#### **ARTICOLO 20 – SCRITTURE CONTABILI**

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La Compagnia conferisce a una società di revisione l’incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

### **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

#### **ARTICOLO 21 – MODALITÀ DI ADESIONE**

1. L’adesione è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
2. L’Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell’avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all’Aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento effettuato.
4. L’adesione al Fondo comporta l’integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell’Art.25 “TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO”.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’Aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.

#### **ARTICOLO 22 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI**

1. La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all’Art.14 “ANTICIPAZIONI”, e tutte le altre informazioni utili all’Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni

COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'Aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'Aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

#### **ARTICOLO 23 – COMUNICAZIONI E RECLAMI**

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli Aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Aderenti nella Nota Informativa.

## **PARTE VI – NORME FINALI**

#### **ARTICOLO 24 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.25 "TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO".

#### **ARTICOLO 25 – TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO**

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.
2. La Compagnia comunica a ogni Aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli Aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente Articolo non sono previste spese.

#### **ARTICOLO 26 - CESSIONE DEL FONDO**

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli Aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

#### **ARTICOLO 27 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

## ALLEGATO N. 1

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

#### ARTICOLO 1 – NOMINA E CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di "Aviva Life S.p.A.", di seguito definita "Compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

#### ARTICOLO 2 – REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della Compagnia;
  - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

#### ARTICOLO 3 – DECADENZA

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### ARTICOLO 4 – RETRIBUZIONE

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

#### ARTICOLO 5 – AUTONOMIA DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6 "DOVERI DEL RESPONSABILE". La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

#### ARTICOLO 6 – DOVERI DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli Aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
  - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
    - I. le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in

- OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
- II. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
- b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
- I. la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
- II. la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
- c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti con riferimento ai controlli su:**
- I. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- II. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- III. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- IV. l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- V. la tempestività della soddisfazione delle richieste degli Aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

#### **ARTICOLO 7 – RAPPORTI CON LA COVIP**

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ**

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli Aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

## ALLEGATO N. 2

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

**(ABROGATO DAL D.LGS 147/2018)**

#### **ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

#### **ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO**

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

#### **ARTICOLO 3 – DESIGNAZIONE E DURATA DELL'INCARICO DEI COMPONENTI**

1. I componenti di cui all'Art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo Art.4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'Art.2, comma 2, del presente Allegato, la Compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'Art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della Compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente Articolo, risultino nelle condizioni di cui all'Art.2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'Art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. I componenti di cui all'Art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.

#### **ARTICOLO 4 – REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO E DECADENZA**

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'Organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

## **ARTICOLO 5 – REMUNERAZIONE**

1. La remunerazione dei membri di cui all'Art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della Compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo salvo diversa decisione della Compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto FONDO PENSIONE APERTO AVIVA - Regolamento - 15 di 28 forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Compagnia né sul Fondo.

## **ARTICOLO 6 – COMPITI DELL'ORGANISMO**

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della Compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
  - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
  - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'Art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;
  - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
  - a) sulla trattazione degli esposti;
  - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
  - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
  - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo.

Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

## **ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Compagnia più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Compagnia.

## **ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ**

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'Art. 2407 del codice civile.

## ALLEGATO N. 3

### CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

#### ARTICOLO 1 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA

1. L'ammontare della prima annualità di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile si ottiene dividendo il valore destinato a costituire la rendita di cui all'Art. 10 "DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE", comma 1 del Regolamento del Fondo, per il coefficiente di conversione in vigore al momento della richiesta della prestazione ed individuato in base:
  - all'età dell'Aderente all'epoca della conversione,
  - alla generazione di appartenenza,
  - alla rateazione prescelta,
  - e, limitatamente alle adesioni collettive ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Art. 30-Bis del Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n° 198, al sesso dell'Assicurato stesso.
2. L'Aderente ha la possibilità di chiedere al Fondo che la rendita annua vitalizia immediata rivalutabile venga corrisposta in un'unica soluzione annuale o in rate posticipate semestrali, trimestrali o mensili.
3. Qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella riportati nell'allegato 3.1 che segue dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, 1,5% o del 2%.
4. Come indicato all'Art. 12 "EROGAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA" del Regolamento del Fondo, l'Aderente, al momento dell'esercizio del suo diritto alla prestazione pensionistica, può richiedere che l'erogazione delle prestazioni sia effettuata in una delle seguenti forme:
  - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alla persona da lui designata;
  - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

Su richiesta dell'Aderente il Fondo comunica l'importo delle diverse forme di rendita indicate. I documenti inerenti ai coefficienti di conversione relativi a tali forme di rendite sono depositati presso la sede del Fondo.

#### ARTICOLO 2 – COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

1. L'ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato destinato a costituire la rendita per i coefficienti di conversione come indicato all'Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" di questa sezione.
2. I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:
  - della speranza di vita residua dell'Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
  - di un rendimento atteso annuo (tasso tecnico), implicito nei coefficienti di conversione in rendita, degli investimenti operati dalla Compagnia;
  - di un caricamento sul valore capitale della rendita, per le spese sostenute dalla Compagnia in fase di erogazione della rendita.
3. Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall'inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso tecnico.
4. Come indicato all'Art. 12 "EROGAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA" del Regolamento del Fondo, i coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e - relativamente alle condizioni finanziarie - in ottemperanza a modifiche del Tasso massimo applicabile come stabilito dal Regolamento IVASS n. 21 del 28 marzo 2008. Tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione e sugli Aderenti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi. Nell'allegato 3.1 che segue vengono riportati i coefficienti di conversione, per 10.000,00 Euro di capitale maturato destinato a costituire la rendita.

#### ARTICOLO 3 – EROGAZIONE DELLA RENDITA

1. La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente, la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

2. Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'Aderente dovrà dare comunicazione al Fondo della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione al Fondo con 3 mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.
3. Il pagamento della rendita da parte di Aviva Life S.p.A. deve essere preceduta dalla consegna, da parte dell'Aderente/Assicurato, di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento. Le **domande di liquidazione**, con allegata la documentazione richiesta, devono:
  - pervenire alla Compagnia, per il tramite del Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
  - essere inviate direttamente ad Aviva Life S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

**Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato** la documentazione necessaria sarà la seguente:

- **Modulo di richiesta di liquidazione** debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- **Certificato di pensione** oppure della **lettera di accettazione della richiesta di pensione** da parte dell'Ente Statale erogante ovvero **documentazione comprovante l'acquisizione dei requisiti di accesso** alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;
- **Fotocopia del documento d'identità** in corso di validità dell'**Aderente/Assicurato**;
- **Fotocopia del documento d'identità** in corso di validità dell'eventuale **Reversionario**;
- **Fotocopia del documento d'identità** in corso di validità dell'eventuale **Beneficiario** in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Eventuale **autocertificazione** che attesti lo stato di casalinga.

**Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato**, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

- **Richiesta di liquidazione sottoscritta**, completa di codice IBAN, con l'indicazione dell'intestatario del conto;
- **recapito telefonico e/o indirizzo e-mail** dell'Aderente/Assicurato.

**Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento nei termini stabiliti.**

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

4. Verificatisi i presupposti per la liquidazione della prestazione in capitale o in caso di richiesta di Anticipazioni, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali mediante bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso il termine di 60 giorni e a partire dal termine stesso sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari.
5. In relazione a tutte le tipologie liquidative, la Compagnia mette a disposizione dell'Aderente/Assicurato apposita modulistica predisposta per richiedere le operazioni eseguibili in dipendenza delle prestazioni assicurate.

#### **ARTICOLO 4 – RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE**

1. La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono. La Compagnia gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (Riserve Matematiche) nei confronti degli Aderenti al Fondo, attraverso la Gestione Speciale denominata "Gestione Forme Individuali LIFIN" (di seguito LIFIN) con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione. Il Regolamento della Gestione è illustrato nell'allegato 3.2 che segue e costituisce parte integrante del Regolamento del Fondo Pensione Aviva.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Compagnia dichiara il rendimento annuo da attribuire agli Aderenti che percepiscono la rendita annua vitalizia immediata rivalutabile. Tale rendimento annuo si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 3) del Regolamento della

Gestione Speciale LIFIN (riportato all'allegato 3.2), per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata e comunque non inferiore al 90%.

In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento della Gestione Speciale LIFIN diminuito di 1 punto percentuale (1%).

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione, la differenza - se positiva - fra il rendimento finanziario attribuito ed il tasso tecnico stesso.

3. Ad ogni scadenza annuale della data di decorrenza della rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, la rendita in vigore nell'anno precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura della rivalutazione fissata, a norma del comma 2., entro il 31 marzo che precede la suddetta scadenza. Da tale scadenza la rendita viene aumentata nella stessa misura e quindi la rendita stessa si considera come determinata sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. Le nuove prestazioni vengono comunicate annualmente all'Aderente.

#### **ARTICOLO 5 – BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE**

1. I coefficienti di conversione attualmente in vigore e le relative basi demografiche e finanziarie utilizzate nell'elaborazione degli stessi sono riportati nella Sezione 1 (coefficienti indifferenziati) e nella Sezione 2 (coefficienti differenziati in base al sesso) del successivo Allegato 3.1.
2. La tariffa di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile è depositata presso la sede del Fondo.

## ALLEGATO N. 3.1 ALL'ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO

### SEZIONE 1

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti indifferenziati di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressi per Euro 10.000,00 di capitale accumulato al momento della richiesta della prestazione pensionistica.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti delle tabelle dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, del 1,5% o del 2%.

**TABELLE DEI COEFFICIENTI INDIFFERENZIATI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI SUCCESSIVE AL 31 MAGGIO 2017 NON RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).**

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	251,95	251,87	251,61
46	257,02	256,92	256,64
47	262,31	262,20	261,88
48	267,83	267,72	267,36
49	273,61	273,48	273,08
50	279,67	279,52	279,07
51	286,02	285,85	285,34
52	292,67	292,49	291,91
53	299,66	299,45	298,81
54	307,00	306,77	306,04
55	314,73	314,46	313,63
56	322,87	322,57	321,62
57	331,46	331,12	330,04
58	340,53	340,15	338,91
59	350,14	349,70	348,28
60	360,33	359,82	358,18

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
61	371,14	370,55	368,64
62	382,63	381,94	379,72
63	394,84	394,03	391,46
64	407,84	406,90	403,89
65	421,70	420,60	417,07
66	436,52	435,25	431,07
67	452,42	450,92	445,96
68	469,51	467,74	461,80
69	487,93	485,81	478,64
70	507,80	505,25	496,54
71	529,29	526,18	515,54
72	552,57	548,76	535,68
73	577,82	573,12	556,96
74	605,25	599,41	579,38
75	635,10	627,81	602,93

(\*) Età dell'Assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'Assicurato, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a	
fino al 1907		+ 7 anni
1908	1917	+ 6 anni
1918	1922	+ 5 anni
1923	1927	+ 4 anni
1928	1939	+ 3 anni
1940	1948	+ 2 anni
1949	1957	+ 1 anni

Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a	
1958	1966	-
1967	1977	- 1 anni
1978	1988	- 2 anni
1989	2000	- 3 anni
2001	2013	- 4 anni
2014	2020	- 5 anni
dal 2021		- 6 anni

#### **Ipotesi Demografica:**

- Tavola ANIA A62D (Impegni differiti) ponderata 40% Maschi e 60% Femmine

#### **Ipotesi Finanziaria:**

- Tasso tecnico 0,50% composto.

**TABELLE DEI COEFFICIENTI INDIFFERENZIATI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COMPRESSE TRA IL 21 DICEMBRE 2012 E IL 31 MAGGIO 2017 NON RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).**

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	309,96	309,86	309,58
46	314,91	314,81	314,49
47	320,10	319,98	319,63
48	325,52	325,39	325,00
49	331,21	331,07	330,63
50	337,18	337,01	336,53
51	343,44	343,26	342,71
52	350,02	349,81	349,20
53	356,94	356,71	356,02
54	364,22	363,96	363,18
55	371,89	371,60	370,70
56	379,99	379,66	378,63
57	388,55	388,18	386,98
58	397,61	397,18	395,78
59	407,21	406,72	405,08
60	417,40	416,82	414,89

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
61	428,22	427,53	425,26
62	439,70	438,88	436,19
63	451,89	450,92	447,74
64	464,85	463,70	459,95
65	478,67	477,29	472,87
66	493,36	491,73	486,52
67	509,07	507,13	500,98
68	525,89	523,58	516,30
69	543,92	541,15	532,51
70	563,26	559,96	549,65
71	584,02	580,10	567,73
72	606,38	601,72	586,79
73	630,59	625,00	606,89
74	656,90	650,11	628,08
75	685,54	677,17	650,31

(\*) Età dell'Assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'Assicurato, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a	
fino al 1907		+ 3 anni
1927	1939	+ 2 anni
1940	1948	+ 1 anni
1949	1960	-
1961	1970	- 1 anni
1971	2002	- 2 anni

**Ipotesi Demografica:**

- Tavole di sopravvivenza IPS55U Impegni differiti, aggravata del 22% e ponderata 40% maschi e 60% femmine

**Ipotesi Finanziaria:**

- Tasso tecnico di interesse composto dell'1,50%.

## SEZIONE 2

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressi per Euro 10.000,00 di capitale accumulato al momento della richiesta della prestazione pensionistica differenziati sulla base del sesso dell'Aderente.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti delle tabelle dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, del 1,5% o del 2%.

### **TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COLLETTIVE SUCCESSIVE AL 31 MAGGIO 2017 RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).**

Età alla conversione (*)	Maschi			Femmine		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	263,44	263,33	263,00	243,65	243,58	243,37
46	269,01	268,89	268,52	248,37	248,29	248,06
47	274,83	274,70	274,29	253,29	253,20	252,94
48	280,94	280,79	280,33	258,42	258,32	258,03
49	287,33	287,17	286,65	263,77	263,66	263,33
50	294,06	293,87	293,28	269,36	269,24	268,88
51	301,13	300,92	300,24	275,22	275,08	274,67
52	308,56	308,32	307,55	281,34	281,19	280,73
53	316,38	316,11	315,23	287,76	287,59	287,08
54	324,62	324,30	323,29	294,50	294,31	293,74
55	333,30	332,94	331,77	301,57	301,36	300,73
56	342,47	342,06	340,70	309,02	308,78	308,08
57	352,16	351,69	350,11	316,86	316,60	315,81
58	362,43	361,88	360,03	325,14	324,85	323,96
59	373,33	372,69	370,52	333,89	333,56	332,56
60	384,91	384,15	381,62	343,15	342,78	341,64
61	397,23	396,32	393,35	352,96	352,55	351,24
62	410,32	409,23	405,77	363,38	362,91	361,40
63	424,23	422,95	418,89	374,46	373,92	372,18
64	439,04	437,53	432,77	386,26	385,63	383,61
65	454,83	453,07	447,46	398,85	398,12	395,75
66	471,73	469,68	463,04	412,30	411,46	408,66
67	489,92	487,51	479,59	426,70	425,71	422,39
68	509,53	506,66	497,16	442,15	440,98	437,01
69	530,73	527,29	515,78	458,76	457,36	452,59
70	553,68	549,51	535,50	476,65	474,96	469,19
71	578,58	573,47	556,31	495,95	493,91	486,88
72	605,62	599,32	578,21	516,82	514,34	505,69
73	635,00	627,17	601,17	539,45	536,40	525,69
74	666,94	657,17	625,13	564,01	560,26	546,89
75	701,74	689,46	650,01	590,75	586,08	569,31

(\*) Età dell'Assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'Assicurato, in base alla seguente tabella:

Maschi			Femmine		
Anno di nascita		Modifiche dell'età	Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a		da	a	
fino al 1907		+ 7 anni	fino al 1908		+ 7 anni
1908	1917	+ 6 anni	1909	1917	+ 6 anni
1918	1919	+ 5 anni	1918	1922	+ 5 anni
1920	1925	+ 4 anni	1923	1929	+ 4 anni
1926	1938	+ 3 anni	1930	1940	+ 3 anni
1939	1947	+ 2 anni	1941	1949	+ 2 anni
1948	1957	+ 1 anni	1950	1957	+ 1 anni
1958	1966	-	1958	1966	-
1967	1978	- 1 anni	1967	1976	- 1 anni
1979	1992	- 2 anni	1977	1986	- 2 anni
1993	2006	- 3 anni	1987	1996	- 3 anni
2007	2020	- 4 anni	1997	2007	- 4 anni
dal 2021		- 5 anni	2008	2018	- 5 anni
			2019	2020	- 6 anni
			dal 2021		- 7 anni

**Ipotesi Demografica:**

- Tavola ANIA A62D (Impegni differiti) distinta per sesso

**Ipotesi Finanziaria:**

- Tasso tecnico 0,50% composto.

**TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COLLETTIVE FINO AL 31 MAGGIO 2017 RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) E ALLE ADESIONI PRECEDENTI ALLA DATA DEL 21 DICEMBRE 2012**

Età alla conversione (*)	Maschi			Femmine		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	364,64	364,45	363,91	343,90	343,76	343,37
46	370,56	370,36	369,75	348,80	348,65	348,22
47	376,79	376,57	375,89	353,93	353,76	353,29
48	383,35	383,09	382,33	359,30	359,12	358,60
49	390,25	389,96	389,09	364,93	364,73	364,16
50	397,52	397,20	396,21	370,85	370,62	369,99
51	405,20	404,83	403,70	377,06	376,81	376,12
52	413,30	412,88	411,59	383,60	383,32	382,56
53	421,86	421,38	419,89	390,48	390,17	389,33
54	430,91	430,36	428,63	397,72	397,39	396,46
55	440,48	439,85	437,83	405,37	405,00	403,97
56	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
57	461,38	460,53	457,77	422,01	421,57	420,25
58	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
59	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
60	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
61	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
62	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
63	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
64	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
65	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
66	595,52	591,47	579,25	528,58	526,97	521,92
67	615,87	611,04	596,69	544,86	542,95	537,00
68	637,72	631,96	615,05	562,37	560,09	553,05
69	661,21	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13
70	686,49	678,32	654,57	601,59	598,36	588,29
71	713,73	704,02	675,69	623,57	619,72	607,54
72	743,19	731,64	697,71	647,36	642,78	627,94
73	775,24	761,37	720,61	673,30	667,77	649,56
74	810,26	793,41	744,40	701,71	694,92	672,44
75	848,69	827,90	768,97	732,83	724,37	696,52

(\*) Età dell'Assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'Assicurato, in base alla seguente tabella:

Maschi			Femmine		
Anno di nascita		Modifiche dell'età	Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a		da	a	
fino al 1925		+ 3 anni	fino al 1927		+ 3 anni
1926	1938	+ 2 anni	1928	1940	+ 2 anni
1939	1947	+ 1 anni	1941	1949	+ 1 anni
1948	1960	-	1950	1962	-
1961	1970	- 1 anni	1963	1972	- 1 anni
1971	2002	- 2 anni	1973	2002	- 2 anni

**Ipotesi Demografica:**

- Tavole di sopravvivenza IPS55U distinta per sesso

**Ipotesi Finanziaria:**

- Tasso tecnico di interesse composto del 2,0%.

## **ALLEGATO N. 3.2**

### **ALL'ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO**

#### **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN”**

##### **ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN**

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - LIFIN, di seguito per brevità LIFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

##### **ART. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA**

Nella Gestione LIFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

##### **ART. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO**

La Gestione LIFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in altri strumenti finanziari:
  - i) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
  - ii) Fondi immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto

comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

#### **ART. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA**

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

<b>Limiti di investimento LIFIN</b>		<b>Limiti</b>	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area EU e altri titoli di Stato rating $\geq$ AA-	$\geq$ 30%	$\leq$ 100%
	Altri titoli di stato	$\geq$ 0%	$\leq$ 40%
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	$\geq$ 0%	$\leq$ 60%
Azionario (*)	Azionario	$\geq$ 0%	$\leq$ 10%
Altri Investimenti	Investimenti alternativi	$\geq$ 0%	$\leq$ 6%
	Immobiliari	$\geq$ 0%	$\leq$ 6%
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	$\geq$ 0%	$\leq$ 10%
Liquidità	Disponibilità di cassa	$\geq$ 0%	$\leq$ 10%

(\*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

#### **ART. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO**

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il

trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

#### **ART. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA**

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

#### **ART. 7 REVISIONE CONTABILE**

La Gestione Separata LIFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

#### **ART. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA**

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

## Aviva Life S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva\_life\_spa@legalmail.it



Aviva Life S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 10210040159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006

